Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 28 ottobre 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1971.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 12 marzo 1936, con il quale il dott. Pio Mazza fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Vista la dichiarazione in data 19 aprile 1971 con la quale di dott. Pio Mazza ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio, con decorrenza dal 19 aprile 1971;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della borsa valori di Torino, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni, decorrenti dal 19 aprile 1971, rassegnate dal dott. Pio Mazza dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1971

SARAGAT

FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1971
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 365

(9472)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1971.

Nomina del commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, che detta norma di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 30 agosto 1966, con il quale il prefetto dott. Renato Schiavo venne nominato commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971, con il quale il prefetto di 1ª classe dott. Renato Schiavo cessa dall'incarico di commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige ed è destinato ad altro incarico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971, con il quale il prefetto di 1ª classe dott. Augusto Bianco è messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 10 settembre 1971, per assumere l'incarico di commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

A decorrere dal 10 settembre 1971, il prefetto di 1ª classe dott. Augusto Bianco è nominato commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige, in sostituzione del prefetto di 1ª classe dott. Renato Schiavo, destinato ad altro incarico.

Al dott. Augusto Bianco competerà il trattamento economico stabilito dall'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1971
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 186

(9444)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1971.

Nomina del collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per il cinema approvandone il relativo statuto e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 1965 con cui si è provveduto alla nomina del collegio sindacale dell'ente stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo dell'organo predetto;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, è costituito come segue:

Presidente:

Spinola dott. Gastone, ispettore generale del Ministero delle partecipazioni statali.

Membri effettivi:

Bagnini dott. Giovanni, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Nanni dott. Fioravanti, direttore di sezione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Calzolari avv. Giuseppe, iscritto nell'albo degli avvocati;

Annesi avv. Massimo, iscritto nell'albo degli avvocati.

Membri supplenti:

Musacchia dott. Celestino, direttore di divisione del Ministero delle partecipazioni statali;

Camozzi dott. Antonio, consigliere del Ministero del tesoro;

Li Vecchi dott. Antonino, direttore di sezione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le nomine di cui sopra hanno la durata di un triennio dalla data del presente decreto.

Roma, addì 28 maggio 1971

Il Ministro: PICCOLI

(9436)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1971.

Nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per il cinema approvandone il relativo statuto e successive modificazioni;

Visti i propri decreti in data 10 ottobre 1970 e 10 dicembre 1970, con i quali si è provveduto alla nomina ed alla successiva conferma di un commissario straordinario dell'Ente autonomo di gestione nella persona del dott. Natale Valenti;

Considerata la scadenza della nomina suddetta;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo delle cariche consiliari;

Decreta:

Art. 1.

E' nominato presidente dell'Ente autonomo di gestione per il cinema il sig. Mario Gallo.

Art. 2.

Sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'ente predetto i signori:

Tagliapietra dott. Giuseppe, Ministero delle partecipazioni statali;

Ajassa prof. Matteo, Ministero delle partecipazioni statali;

Carabba prof. Manin, Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Cantini prof. Romanello, Ministero della pubblica istruzione;

Fragola avv. Augusto, Ministero del turismo e dello spettacolo;

Rossini prof. Giuseppe, esperto;

Valmarana dott. Paolo, esperto;

Micciché Lino, esperto;

Zagni Giancarlo, esperto.

I tre consiglieri di cui alla lettera *g*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971, n. 69, entrano in carica non appena espletata la relativa procedura elettiva, che consenta la nomina a consigliere dell'ente di tre lavoratori in servizio nell'ente predetto o nelle società in esso inquadrate.

Art. 3.

Le nomine di cui sopra hanno la durata di un triennio dalla data del presente decreto.

Roma, addì 28 maggio 1971

Il Ministro: PICCOLI

(9462)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1971.

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per il cinema approvandone il relativo statuto e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1971, con il quale è stato provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

Visti i risultati delle elezioni effettuate con le modalità di cui alla determinazione ministeriale del 13 febbraio 1971, risultati convalidati dal presidente dell'Ente autonomo di gestione per il cinema con atto in data 2 luglio 1971;

Decreta:

I signori Enzo Rutili, Renato Innamorati e Danilo Moreal sono nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, in rappresentanza dei lavoratori in servizio nell'ente stesso e nella società in esso inquadrate e dureranno in carica fino alla scadenza del consiglio suddetto.

Roma, addì 3 luglio 1971

Il Ministro: PICCOLI

(9437)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1971.

Sostituzione di un membro e nomina del presidente e dei membri supplenti in seno alla commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun provveditorato regionale alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'articolo 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24749, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 109, con il quale venne costituita, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Roma la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 450 dell'8 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1965, registro n. 5, foglio 351, mediante il quale è stato chiamato a far parte del collegio stesso il dott. ing. Andrea Clemente, ingegnere capo del genio civile;

Considerato che il predetto dott. Clemente è deceduto, per cui si rende necessario procedere alla sua sostituzione;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge n. 86 reca aggiunta all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare i supplenti per il presidente ed ognuno dei componenti;

Vista la nota n. 943/345 del 25 settembre 1971, del provveditorato alle opere pubbliche di Roma;

Viste le designazioni dei rispettivi organi interessati;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Emilio Lino, ispettore generale del genio civile è nominato membro della commissione indicata nelle premesse, in sostituzione dell'ingegnere capo dott. Andrea Clemente, deceduto.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data il dott. Luigi Borsari, consigliere presso la corte di appello di Roma, il dott. ing. Giulio Pelosio, ispettore generale del genio civile, il dott. ing. Aristide Basso, ingegnere capo del genio civile, il dott. ing. Giuseppe Meola, ispettore generale dirigente l'ufficio calcolo aree nuovo catasto ed il dott. ing. Ezio Capone, libero professionista, sono nominati rispettivamente presidente e membri supplenti in seno alla commissione stessa per sostituire in caso di assenza o di impedimento il presidente ed i membri effettivi.

Art. 3.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di che trattasi sarà attribuito ai predetti funzionari un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 4.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso o sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1971
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 52

(9441)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1971.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi per lire 199.000.000.000 nominali, in applicazione del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 20 del citato decreto-legge n. 918, come risulta modificato dalla menzionata legge n. 1089, con cui, per la copertura della spesa derivante dall'art. 19 del medesimo decreto-legge, il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad emettere certificati speciali di credito per un ricavo netto di lire 466.500 milioni, da ripartirsi in ragione di L. 27.600 milioni per l'anno finanziario 1968, L. 86.600 per l'anno finanziario 1969, L. 100.700 milioni per l'anno finanziario 1970, L. 116.800 milioni per l'anno finanziario 1971 e L. 134.800 milioni per l'anno finanziario 1972, oltre gli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati stessi, nonchè dagli interessi relativi per gli anni 1968 e 1969;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, richiamato dall'art. 20 del citato decreto-legge n. 918, a norma del quale: 1) i certificati di credito saranno

ammortizzati in dieci anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno; 2) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 72395/66-F in data 15 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1970, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 337, con cui, in esecuzione dell'art. 20 del predetto decreto-legge numero 918, è stata disposta l'emissione di speciali certificati di credito per un importo, in valore nominale, di lire 199 miliardi, all'interesse annuo del 5,50 % pagabile a semestralità posticipate scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, rimborsabili in 10 quote di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1972 e l'ultima il 1° luglio 1981, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto, in particolare, l'art. 7 del suindicato decreto ministeriale con cui è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per la emissione in questione, ed è stato stabilito, inoltre, che i rapporti conseguenti alle operazioni predette saranno regolati con separato decreto ministeriale;

Considerato che la Banca d'Italia ha provveduto a versare al capo X, capitolo 5035 dell'entrata del bilancio statale per l'anno finanziario 1970 l'importo derivante dal collocamento dei certificati di credito sopracitati, ammontante a L. 187.029.597.223;

Ritenuta l'urgenza a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di far luogo alla regolazione dei rapporti con la Banca d'Italia conseguenti alla emissione dei certificati di credito in questione e con riserva di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto n. 72395/66-F del 15 dicembre 1970 saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1971, mediante mandato pagabile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma con quietanza del cassiere centrale e del controllore capo della Cassa della Banca stessa.

La somma relativa alla prima semestralità d'interessi sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole di interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del Tesoro certificati di credito 5,50 % rimborsabili entro il 1/7/1981 Decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 Sgravio di oneri sociali seconda emissione », sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi 5 anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di L. 10 miliardi — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande presentati per la riunione, la divisione o il trattamento dei certificati al portatore o nominativi saranno trasmessi dalle filiali della Banca d'Italia direttamente al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, n. 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima banca e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative, giusta l'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti, o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati di credito dovrà essere corrisposto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 159.200.000 pari allo 0,08 % sul valore nominale di L. 199 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di lire 79.600.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1971.

La spesa suddetta farà carico al capitolo 2744 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1971
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 107

(9647)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1971.

Approvazione dei programmi di esame per il conseguimento dei titoli professionali di padrone marittimo di prima classe per il traffico e per la pesca.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 123 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 20 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 253 e 254 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1959, n. 328, e successive modificazioni;

Decreta:

Sono approvati gli uniti programmi di esami per il conseguimento dei titoli professionali di padrone marittimo di prima classe, per il traffico e per la pesca, da parte degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e dei capi nocchieri di prima, seconda e terza classe provenienti dalla marina militare.

Roma, addì 27 settembre 1971

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
CERVONE

Il Ministro per la difesa
TANASSI

PROGRAMMA N. 1

Esame sull'utilizzazione commerciale della nave per il conseguimento del titolo di padrone marittimo di 1ª classe per il traffico da parte dei provenienti dalla Marina militare.

Prova orale (durata 20 minuti)

1) Doveri del comandante di nave in navigazione, all'arrivo, in porto, alla partenza.

2) Convenzioni internazionali e legislazione nazionale in materia di sicurezza della navigazione e di inquinamento delle acque marine.

3) Amministrazione della marina mercantile. Attribuzioni dei comandanti di porto e dei consoli all'estero.

4) Regime giuridico delle navi mercantili - Immatricolazione delle navi - Proprietario e armatore - Contratti di utilizzazione della nave - Documenti di bordo - Regime giuridico della gente di mare - Categorie - Immatricolazione - Contratti di lavoro.

5) Piani di carico e stivaggio delle merci in rapporto alla stabilità della nave - Imbarco e trasporto di merci pericolose con particolare riguardo ai carichi scorrevoli, a quelli soggetti a combustione spontanea, ai carichi esplosivi, infiammabili, corrosivi, velenosi e odoranti.

PROGRAMMA N. 2

Esame per il conseguimento del titolo di padrone marittimo di 1ª classe per la pesca da parte dei provenienti dalla Marina militare.

Prova orale (durata 40 minuti)

Programma di esame identico a quello per il titolo di padrone marittimo di 1ª classe per il traffico (programma n. 1), integrato con altra prova orale della **durata di 20 minuti**, sulle seguenti materie:

Biologia marittima:

1) Oceani e mari sotto l'aspetto talasso-biologico - Caratteri fisici e chimici dell'acqua marina.

2) Nozioni elementari sulla biologia degli animali marini interessanti l'alimentazione ed il commercio.

Tecnica della pesca:

1) Tecnologia peschereccia I principali attrezzi e sistemi di pesca a carattere industriale Materie prime: conoscenza dei filati, delle loro torciture, resistenza e tintura dei medesimi - esempi pratici di rattoppatura di reti Conoscenza del montaggio di reti a strascico e di circuizione Confezione di nodi.

2) Tipi principali di natanti per la pesca industriale oceanica e mediterranea di altura e costiera.

3) Applicazione alla pesca della tecnica del freddo (refrigerazione e congelazione) Altri sistemi di conservazione e lavorazione del pescato a bordo Sottoprodotti.

4) Cenni sull'uso degli ecometri e degli ittioscopi, ecc.).

Aspetti giuridici economici e sociali della pesca:

1) La pesca nella legislazione italiana e conoscenza delle convenzioni internazionali relative alla pesca.

(9438)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1971.

Modifiche del decreto ministeriale 16 maggio 1968, concernente la determinazione del perimetro della Valle dei Templi di Agrigento, le prescrizioni d'uso e i vincoli di inedificabilità.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1968, con il quale, in applicazione dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, è stato determinato il perimetro, le prescrizioni d'uso e i vincoli di inedificabilità nella Valle dei Templi di Agrigento;

Considerata l'opportunità di ampliare il perimetro della Valle, inserendo nella zona *A* l'area compresa tra piazza Esculapio e il santuario di Demetra in località S. Biagio, area che presenta le stesse caratteristiche ed esigenze di tutela degli altri terreni inclusi nella zona *A*, in quanto si trova a diretto contatto con la zona archeologica comprendente il predetto santuario di Demetra, il santuario rupestre e le fortificazioni greche presso il cimitero e ricade inoltre sulla direttrice di importanti punti di vista dalla rupe Atenea e dal tempio di Giunone;

Considerata l'opportunità che sia prevista espressamente, per la detta zona *A*, la possibilità di eseguire, con le dovute garanzie e cautele, le ricerche archeologiche e le opere di restauro, sistemazione e valorizzazione della zona archeologica e dei suoi monumenti, nonchè le opere necessarie alla custodia dei reperti antichi;

Considerata altresì l'opportunità di consentire, sempre nel rispetto del sottosuolo e dell'ambiente archeologico, l'esecuzione di opere di carattere pubblico indispensabili per la funzionalità e la valorizzazione della Valle stessa (come opere di carattere idraulico-forestale, impianti di illuminazione, realizzazione di nuovi raccordi stradali, manutenzione di strade esistenti, ecc.) e di modeste opere di carattere privato indispensabili all'attività agricola, nonchè la costruzione di tombe nel cimitero di Bonamorone;

Ritenuto inoltre opportuno consentire alla soprintendenza alle antichità, sempre per una miglior tutela del sottosuolo e dell'ambiente archeologico, un maggior controllo sulle modifiche delle attuali culture, sulle arature e scavi a profondità superiori a cm. 30.

Sentiti il Consiglio superiore delle antichità e belle arti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 16 maggio 1968 è modificato nel senso che all'espressione contenuta nell'attuale testo:

« prosegue includendo i mappali 8 e 67 del foglio n. 150; segue l'attuale muro di cinta dell'Ospedale psichiatrico fino alla strada comunale S. Biagio; segue la strada comunale S. Biagio fino all'angolo nord-occidentale del mappale 20 del foglio 152; è sostituita la seguente espressione:

« prosegue verso sud includendo i mappali 8 e 12 del foglio 150, 92 del foglio 152 (escluse le particelle 35 e 94), fino alla strada S. Biagio; prosegue lungo la strada S. Biagio fino a incontrare il mappale 20 del foglio 152 ».

Art. 2.

I punti 1, 2 e 3 dell'attuale testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 16 maggio 1968 sono sostituiti dai seguenti 5 punti:

Nella zona *A*:

1) « è fatto divieto di eseguire nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio. Sono soltanto consentite le opere di scavo e di ricerca archeologica e quelle relative al restauro, alla sistemazione e alla valorizzazione della zona archeologica e dei suoi monumenti, ivi comprese quelle necessarie alla custodia dei beni archeologici; i relativi progetti devono essere sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione che la concede sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, nel rispetto dell'ambiente archeologico.

2) Possono essere autorizzati dal soprintendente alle antichità:

a) l'escavazione di pozzi per reperimento d'acqua e drenaggi nonchè la costruzione di cisterne per l'accumulo delle acque, per l'approvvigionamento idrico e l'eventuale impianto delle relative canalizzazioni, con esclusione delle canalizzazioni sospese, purchè lo scavo non incida su terreno archeologico e non vi siano opere in vista;

b) la costruzione di tombe e di monumenti funerari e servizi cimiteriali di altezza comunque non superiore a metri 4 all'interno del perimetro attuale del cimitero di Bonamorone, che non dovrà comunque essere ampliato, nel rispetto del sottosuolo, dell'ambiente archeologico, e della veduta verso la rupe Atenea e della rupe stessa;

c) le reti per impianti di pubblica utilità, quali quelle per acquedotti, fognature, illuminazione, telefono; purchè siano realizzate mediante condotti sotterranei, ad opportuna profondità sotto gli attuali piani di campagna, e nel rispetto del sottosuolo archeologico. Il soprintendente alle antichità può altresì autorizzare la sistemazione delle parti esterne strettamente necessarie di tali impianti (come impianti di depurazione e di illuminazione, fontanine, sfiatatoi per serbatoi di acqua, ecc.) o di impianti già esistenti, purchè tali parti esterne siano ridotte al minimo indispensabile e non arrechino danno ai monumenti e all'ambiente archeologico;

d) la costruzione e la sistemazione di modeste opere di imbrigliamento sul fondo di valloni o forre scoscese, e in genere opere di sistemazione idraulico-forestale, in relazione al particolare stato franoso della zona, purchè le opere stesse siano realizzate nel rispetto del sottosuolo e dell'ambiente archeologico.

3) I collegamenti viari tra l'attuale abitato di Agrigento e la zona *E* (Villaseta), in quanto rispondenti ad accertate esigenze di ordine urbanistico, vanno progettati in modo che sia salvaguardato al massimo il sottosuolo e l'ambiente archeologico. A tal fine i progetti delle opere dovranno essere sottoposti alla approvazione del Ministro per la pubblica istruzione che la concede sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Analogamente si procederà per quanto concerne il raccordo a raso e i collegamenti tra la strada di scorrimento veloce Porto Empedocle-Caltanissetta e la strada statale n. 115 e per il raccordo tra la strada di scorrimento veloce Porto Empedocle-Caltanissetta e la strada panoramica Bonamorone-vallone S. Biagio.

4) E' fatto divieto di eseguire modifiche a costruzioni, impianti e, in genere, ad opere esistenti anche se di carattere provvisorio, senza l'autorizzazione del soprintendente alle antichità, il quale può concederla, fissandone le condizioni, compatibilmente con il rispetto del sottosuolo e dell'ambiente archeologico, e purchè le modifiche non comportino aumento di volume e di altezza. Deve anche essere autorizzato dal soprintendente alle antichità, previa intesa con l'ufficio del genio civile ai fini della tutela idrogeologica, qualsiasi lavoro di manutenzione, che comporti movimenti o sistemazione di terreno ed esecuzione di opere murarie, nonchè mutamenti di colorazione e di tinteggiature esterne.

Per quanto riguarda le strade già esistenti il soprintendente può concedere, compatibilmente col rispetto dei monumenti e dell'ambiente archeologico, sistemazioni o modifiche di lieve entità che comportino anche, senza aumento di larghezza del piano stradale, la costruzione di marciapiedi (di altezza non superiore a cm. 20), nonchè di modesti muri di contenimento corredati di verde.

5) E' fatto divieto di modificare le colture attuali esistenti; di eseguire arature e scavi di qualsiasi genere a profondità superiore a cm. 30 o comunque di usare, per la lavorazione dei terreni, mezzi meccanici, senza l'autorizzazione del soprintendente alle antichità, il quale può concederla, fissandone le condizioni, compatibilmente con la salvaguardia dei resti archeologici e con il rispetto dell'ambiente.

Le prescrizioni di cui sopra si applicano in quanto non in contrasto con le limitazioni contenute nella relazione in data 9 gennaio 1968 della commissione di indagine tecnica sulla frana di Agrigento, istituita con decreto ministeriale del 4 agosto 1966».

La rimanente parte dell'art. 3, a partire dalle parole « Nella zona *B* », resta invariata.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, copia della quale sarà esposta per tre mesi all'albo comunale di Agrigento.

Una planimetria della Valle dei Templi, contenente le modifiche del perimetro della Valle stessa, previste nel presente decreto sarà depositata presso il competente ufficio del comune di Agrigento, a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Roma, addì 7 ottobre 1971

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(9544)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1971.

Tariffe per trasporti di merci su strada tra gli Stati membri della C.E.E. - Modello di lettera di vettura internazionale.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regolamento del consiglio delle comunità europee n. 1174/68, emanato il 30 luglio 1968, concernente l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella applicabili ai trasporti di merci su strada tra gli Stati membri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228, emanato in attuazione del sopracitato regolamento comunitario n. 1174/68;

Ritenuta la necessità di stabilire un modello uniforme di lettera di vettura, il cui impiego è reso obbligatorio dall'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228, per ogni spedizione soggetta al regime tariffario previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 del regolamento C.E.E. n. 1174/68;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni spedizione soggetta al regime tariffario previsto dal regolamento C.E.E. n. 1174/68, del 30 luglio 1968, relativo all'istituzione di un sistema di tariffe a forcella applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228, è obbligatoria la compilazione di una lettera di vettura conforme al modello allegato al presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna lettera di vettura, del formato di cm. 20,5 per cm. 30,5, è costituita da quattro esemplari contraddistinti come appresso:

1. Esemplare per il mittente (su carta di colore rosa);
2. Esemplare per il destinatario (su carta di colore azzurro);
3. Esemplare per il vettore (su carta di colore verde);
4. Esemplare per il controllo (su carta di colore bianco).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

VERSO

(Colore rosa - Formato: cm. 20,5 × 30,5)

1 Esemplare per il mittente / Exemplaire de l'expéditeur

LETTERA DI VETTURA INTERNAZIONALE
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE

Nonostante qualsiasi clausola in senso contrario il presente trasporto è disciplinato dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)

N. ....

1) Mittente/Expéditeur
Nome/Nom ....
Residente a / Lieu .... Via / Rue ....
Paese/Pays ....

2) Destinatario/Destinataire
Nome/Nom ....
Residente a / Lieu .... Via / Rue ....
Paese/Pays ....

3) Luogo della presa in carico della merce / Lieu de la prise en charge de la marchandise ....
Paese/Pays .... Data/Date ....

4) Luogo previsto per la riconsegna della merce / Lieu prevu pour la livraison de la marchandise ....
Paese/Pays ....

5) Contrassegni e numeri / Marques et numeros	6) Numero dei colli / Nombre des colis	7) Imballaggio / Mode d'emballage	8) Denominazione corrente della merce / Nature de la marchandise	9) Volume in m³ / Volume en m³	10) Peso lordo in Kg / Poids brut en Kg

11) ADR
Denominazione della merce / Nature de la marchandise .... classe / classe .... cifra / chiffre .... lettera / lettre ....

12) Istruzioni del mittente: / Instructions de l'expéditeur:
Punti di transito al confine concordati / Points de passage de frontière convenus ....
Formalità doganali e altre: / Formalités douanieres et autres ....
Eventuali indicazioni: / Indications eventuelles ....

13) Riserve ed osservazioni del trasportatore / Réserves et observations du transporteur ....

14) Autotrasportatore/Transporteur
Nome/Nom ....
Residente a / Lieu .... Via / Rue ....
Paese/Pays ....

15) Distinta delle spese / Frais	a carico del/à payer par: mittente / expéditeur	valuta/monnaie	destinatario / destinataire
A) Prezzo di trasporto / Prix de transport			
B) Abbuoni / Reductions			
A - B			
Maggiorazioni / Supplements			
Spese accessorie / Frais accessoires			
Altre spese / Divers			
Totale/Total			

16) Franco * / Franco .... Assegnato / Non franco ....

17) Compilato a / Etabli à .... il / le .... 19......

18) Firma e timbro del mittente
Signature et timbre de l'expéditeur

19) Firma e timbro del trasportatore
Signature et timbre du transporteur

20) Ricevimento merce / Réceptions des marchandises
Il / Le
Firma e timbro del destinatario / Signature et timbre du destinataire

21) Dati per l'accertamento della distanza con passaggi di frontiera

Da	a	Km

22) Calcolo del prezzo di trasporto

Merce: Peso tassabile	N. generico	Classe	Prezzo	Riferimento tariffe applicate o contratti particolari
Ql				
Ql				
Ql				
Totale			Totale	

23) Parte contraente del trasportatore è — non è * — ausiliario di trasporto ai sensi della tariffa applicata

24)	Targa	Portata Ql
Motrice		
Rimorchio		

25) Altre condizioni che influiscono sul prezzo di trasporto ....

26) Mediatore
Nome .... Via ....
Residente a .... Stato ....

Compenso al mediatore	
valuta	

* Cancellare le voci che non ricorrono / Biffer les mentions inutiles

I numeri dall'1 al 12 ed i numeri 16, 17 e 18 devono essere compilati sotto la responsabilità del mittente. Le parti tracciate in grassetto devono essere compilate dal trasportatore
1 12 y compris et 16, 17, 18 sont à remplir sous la responsabilite de l'expéditeur Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur

Per le merci pericolose indicare al n. 11 oltre che l'eventuale denominazione corrente la classe, la cifra e, se del caso la lettera/En cas de marchandises dangéreuses indiquer au numero 11 outre la certification éventuelle la classe, le chiffre et le cas échéant la lettre.

VERSO

(Colore azzurro - Formato: cm. 20,5 × 30,5)

2 Esemplare per il destinatario
Exemplaire du destinataire

LETTERA DI VETTURA INTERNAZIONALE
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE

Nonostante qualsiasi clausola in senso contrario il presente trasporto è disciplinato dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)

N. ....

1) **Mittente**/Expéditeur
Nome/Nom ....
Residente a .... Via ....
Lieu .... Rue ....
Paese/Pays ....

2) **Destinatario**/Destinataire
Nome/Nom ....
Residente a .... Via ....
Lieu .... Rue ....
Paese/Pays ....

3) **Luogo della presa in carico della merce**
Lieu de la prise en charge de la marchandise ....
Paese/Pays .... Data/Date ....

4) **Luogo previsto per la riconsegna della merce**
Lieu prevu pour la livraison de la marchandise ....
Paese/Pays ....

5) Contrassegni e numeri Marques et numeros	6) Numero dei colli Nombre des colis	7) Imballaggio Mode d'emballage	8) Denominazione corrente della merce Nature de la marchandise	9) Volume in m³ Volume en m³	10) Peso lordo in Kg Poids brut en Kg

11) **ADR**
Denominazione della merce .... classe .... cifra .... lettera ....
Nature de la marchandise .... classe .... chiffre .... lettre ....

12) **Istruzioni del mittente:**
Instructions de l'expéditeur:
Punti di transito al confine concordati ....
Points de passage de frontière convenus
Formalità doganali e altre: ....
Formalités douanières et autres
Eventuali indicazioni: ....
Indications eventuelles

13) **Riserve ed osservazioni del trasportatore** ....
Réserves et observations du transporteur

14) **Autotrasportatore**/Transporteur
Nome/Nom ....
Residente a .... Via ....
Lieu .... Rue ....
Paese/Pays ....

15) Distinta delle spese Frais	a carico del/à payer par: mittente expéditeur	valuta/monnaie	destinatario destinataire
A) Prezzo di trasporto Prix de transport			
B) Abbuoni Reductions			
A - B			
Maggiorazioni Supplements			
Spese accessorie Frais accessoires			
Altre spese Divers			
Totale/Total			

16) Franco * .... Assegnato ....
Franco .... Non franco ....

17) **Compilato a** .... il .... 19......
Etabli à .... le ....

18) **Firma e timbro del mittente**
Signature et timbre de l'expéditeur

19) **Firma e timbro del trasportatore**
Signature et timbre du transporteur

20) **Ricevimento merce**
Réceptions des marchandises
Il
Le
Firma e timbro del destinatario
Signature et timbre du destinataire

21) **Dati per l'accertamento della distanza con passaggi di frontiera**

Da	a	Km

22) **Calcolo del prezzo di trasporto**

Merce: Peso tassabile	N. generico	Classe	Prezzo	Riferimento tariffe applicate o contratti particolari
Ql				
Ql				
Ql				
Totale			Totale	

23) **Parte contraente del trasportatore è — non è * — ausiliario di trasporto ai sensi della tariffa applicata**

24)	Targa	Portata Ql
Motrice		
Rimorchio		

25) **Altre condizioni che influiscono sul prezzo di trasporto**
....

26) **Mediatore**
Nome .... Via ....
Residente a .... Stato ....

Compenso al mediatore	
valuta	

* Cancellare le voci che non ricorrono / Biffer les mentions inutiles

I numeri dall'1 al 12 ed i numeri 16, 17 e 18 devono essere compilati sotto la responsabilità del mittente. Le parti tracciate in grassetto devono essere compilate dal trasportatore
1 à 12 y compris et 16, 17, 18 sont à remplir sous la responsabilité de l'expéditeur. Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur

Per le merci pericolose indicare al n. 11 oltre che l'eventuale denominazione corrente la classe, la cifra e, se del caso la lettera/En cas de marchandises dangéreuses indiquer au numero 11 outre la certification éventuelle la classe, le chiffre et le cas échéant la lettre

VERSO

(Colore verde - Formato: cm. 20,5 × 30,5)

3 Esemplare per il vettore / Exemplaire du transporteur

LETTERA DI VETTURA INTERNAZIONALE
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE

Nonostante qualsiasi clausola in senso contrario il presente trasporto è disciplinato dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)

N. ....

1) **Mittente**/Expéditeur
Nome/Nom ....
Residente a / Lieu .... **Via** / Rue ....
Paese/Pays ....

2) **Destinatario**/Destinataire
Nome/Nom ....
Residente a / Lieu .... **Via** / Rue ....
Paese/Pays ....

3) **Luogo della presa in carico della merce** / Lieu de la prise en charge de la marchandise ....
Paese/Pays .... **Data**/Date ....

4) **Luogo previsto per la riconsegna della merce** / Lieu prevu pour la livraison de la marchandise ....
Paese/Pays ....

5) **Contrassegni e numeri** Marques et numeros	6) **Numero dei colli** Nombre des colis	7) **Imballaggio** Mode d'emballage	8) **Denominazione corrente della merce** Nature de la marchandise	9) **Volume in m³** Volume en m³	10) **Peso lordo in Kg** Poids brut en Kg

11) **ADR**
Denominazione della merce / Nature de la marchandise .... **classe** / classe .... **cifra** / chiffre .... **lettera** / lettre ....

12) **Istruzioni del mittente:** / Instructions de l'expéditeur:
Punti di transito al confine concordati / Points de passage de frontière convenus ....
Formalità doganali e altre: / Formalités douanieres et autres ....
Eventuali indicazioni: / Indications eventuelles ....

15) **Distinta delle spese** Frais	a carico del/à payer par		
	mittente expéditeur	**valuta**/monnaie	**destinatario** destinataire
A) Prezzo di trasporto Prix de transport			
B) Abbuoni Reductions			
A - B			
Maggiorazioni Supplements			
Spese accessorie Frais accessoires			
Altre spese Divers			
Totale/Total			

13) **Riserve ed osservazioni del trasportatore** / Reserves et observations du transporteur ....

14) **Autotrasportatore**/Transporteur
Nome/Nom ....
Residente a / Lieu .... **Via** / Rue ....
Paese/Pays ....

16) **Franco** / Franco .... **Assegnato** / Non franco ....

17) **Compilato a** / Etabli à .... **il** / le .... 19 ....

18) **Firma e timbro del mittente**
Signature et timbre de l'expéditeur

19) **Firma e timbro del trasportatore**
Signature et timbre du transporteur

20) **Ricevimento merce** / Réceptions des marchandises
Il / **Le**
Firma e timbro del destinatario / Signature et timbre du destinataire

21) **Dati per l'accertamento della distanza con passaggi di frontiera**

Da	a	Km

22) **Calcolo del prezzo di trasporto**

Merce: Peso tassabile	N. generico	Classe	Prezzo	Riferimento tariffe applicate o contratti particolari
Ql				
Ql				
Ql				
Totale			**Totale**	

23) **Parte contraente del trasportatore è — non è* — ausiliario di trasporto ai sensi della tariffa applicata**

24)	**Targa**	**Portata Ql**
Motrice		
Rimorchio		

25) **Altre condizioni che influiscono sul prezzo di trasporto** ....

26) **Mediatore**
Nome .... **Via** ....
Residente a .... **Stato** ....

Compenso al mediatore	
valuta	

*Cancellare le voci che non ricorrono / Biffer les mentions inutiles

I numeri dall'1 al 12 ed i numeri 16, 17 e 18 devono essere compilati sotto la responsabilità del mittente. Le parti tracciate in grassetto devono essere compilate dal trasportatore
1-12 y compris et 16, 17, 18 sont à remplir sous la responsabilité de l'expéditeur Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur

Per le merci pericolose indicare al n. 11 oltre che l'eventuale denominazione corrente la classe, la cifra e, se del caso la lettera/En cas de marchandises dangéreuses indiquer au numero 11 outre la certification éventuelle la classe, le chiffre et le cas échéant la lettre.

VERSO

(Colore bianco - Formato: cm. 20,5 × 30,5)

4 Esemplare per il controllo / Exemplaire pour le control

LETTERA DI VETTURA INTERNAZIONALE
LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE

Nonostante qualsiasi clausola in senso contrario il presente trasporto è disciplinato dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)

N. ....

1) Mittente/Expéditeur
Nome/Nom ....
Residente a / Lieu .... Via / Rue ....
Paese/Pays ....

2) Destinatario/Destinataire
Nome/Nom ....
Residente a / Lieu .... Via / Rue ....
Paese/Pays ....

3) Luogo della presa in carico della merce / Lieu de la prise en charge de la marchandise ....
Paese/Pays .... Data/Date ....

4) Luogo previsto per la riconsegna della merce / Lieu prevu pour la livraison de la marchandise ....
Paese/Pays ....

5) Contrassegni e numeri / Marques et numeros	6) Numero dei colli / Nombre des colis	7) Imballaggio / Mode d'emballage	8) Denominazione corrente della merce / Nature de la marchandise	9) Volume in m³ / Volume en m³	10) Peso lordo in Kg / Poids brut en Kg

11) ADR
Denominazione della merce / Nature de la marchandise .... classe / classe .... cifra / chiffre .... lettera / lettre ....

12) Istruzioni del mittente: / Instructions de l'expéditeur:
Punti di transito al confine concordati / Points de passage de frontière convenus ....
Formalità doganali e altre: / Formalités douanieres et autres ....
Eventuali indicazioni: / Indications eventuelles ....

13) Riserve ed osservazioni del trasportatore / Réserves et observations du transporteur ....

14) Autotrasportatore/Transporteur
Nome/Nom ....
Residente a / Lieu .... Via / Rue ....
Paese/Pays ....

15) Distinta delle spese / Frais	a carico del/à payer par: mittente / expéditeur	valuta/monnaie	destinatario / destinataire
A) Prezzo di trasporto / Prix de transport			
B) Abbuoni / Reductions			
A - B			
Maggiorazioni / Supplements			
Spese accessorie / Frais accessoires			
Altre spese / Divers			
Totale/Total			

16) Franco * / Franco .... Assegnato / Non franco ....

17) Compilato a / Etabli à .... il / le .... 19 ....

18) Firma e timbro del mittente
Signature et timbre de l'expéditeur

19) Firma e timbro del trasportatore
Signature et timbre du transporteur

20) Ricevimento merce / Réceptions des marchandises
Il / Le
Firma e timbro del destinatario / Signature et timbre du destinataire

21) Dati per l'accertamento della distanza con passaggi di frontiera

Da	a	Km

22) Calcolo del prezzo di trasporto

Merce: Peso tassabile	N. generico	Classe	Prezzo	Riferimento tariffe applicate o contratti particolari
Ql				
Ql				
Ql				
Totale			Totale	

23) Parte contraente del trasportatore è — non è * — ausiliario di trasporto ai sensi della tariffa applicata

24)	Targa	Portata Ql
Motrice		
Rimorchio		

25) Altre condizioni che influiscono sul prezzo di trasporto ....

26) Mediatore
Nome .... Via ....
Residente a .... Stato ....

Compenso al mediatore	
valuta	

* Cancellare le voci che non ricorrono / Biffer les mentions inutiles

I numeri dall'1 al 12 ed i numeri 16, 17 e 18 devono essere compilati sotto la responsabilità del mittente. Le parti tracciate in grassetto devono essere compilate dal trasportatore
1 à 12 y compris et 16, 17, 18 sont à remplir sous la responsabilité de l'expéditeur. Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur

Per le merci pericolose indicare al n. 11 oltre che l'eventuale denominazione corrente la classe, la cifra e, se del caso la lettera/En cas de marchandises dangéreuses indiquer au numero 11 outre la certification éventuelle la classe, le chiffre et le cas échéant la lettre

RETRO (uguale per ciascuna lettera di vettura)

Convenzioni particolari / Conventions particulieres / Speciale overeenkomsten / Sonstige vereinbarungen

Nederlands Tekst

Dit Transport is ongeacht tegenstrijding beding onderworpen aan het verdrag Betreffende de Overeenkomst tot International Vervoer van Goederen over de weg (C.M.R.).

1. Afzender (naam, adres, land)
2. Geadresseerde (naam, adres, land)
3. Plaats en datum van inontvangstneming der Goederen Plaats, land, datum
4. Plaats (Bestemd) voor de aflevering der goederen Plaats, land
5. Merken en nummers
6. Aantal colli
7. Wijze van verpakking
8. Aard der goederen
9. Volume in M3
10. Bruto Gewicht in kg
11. Adr. Aart der goederen, klas, nummer, letter
12. Istructies afzender
    De voor het vervoer overeengekomen Grensposten Douane en andere formaliteiten eventuele andere aanwijzingen
13. Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder
14. Vervoerder (naam, adres, land)
15. Te betalen door: Afzender, geldsoort, geadresseerde, vrachtprijs, kontingen, saldo, supplementen, bijkomende kosten, verscheidene
16. Franco
    Niet franco
17. Opgemaakt te de . 19
18. Handtekening en stenpel van de afzender
19. Handtekening en stempel van de vervoerder
20. Handtekening en stempel van de geadresseerde ontvangst goederen datum

In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender 1-12 Imbegrefen en 16, 17 en 18. De dik omliinde vakken moten ingevuld worden door de vervoerder.

In geval van gevaarlijke goederen, Behalfs de eventuele verklaring op de laatste van het vak, de klas, met nummer en eventueel de letter vermelden (n. 11).

Deutsche Übersetzung

Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im Internationalen Strassengüterverkehr (C.M.R.).

1. Absender (name, anschrift, land)
2. Empfänger (name, anschrift, land)
3. Ort der Übernahme der güter, land datum
4. Ausueferungsort der güter, ort, land
5. Kennzeichen und nummern
6. Anzahl der Packtücke
7. Art der Verpackung
8. Bezeichnung der Güter
9. Umfang in M3
10. Brutto Gewicht in kg
11. Adr Bezeichnung der güter, Klasse, Ziffer, Buchstabe
12. Anweisungen des Absenders Vereinbarten Grenzübergange Zoll und Sonstige Amtliche Behandlung andere Angaben, wenn Nötig
13. Vorbeahlte und Bemerkungen des Frachtführers
14. Frachtführer (name, anschrift, land)
15. Zu zahlen vom: Absender Währung Empfänger, Fracht, Ermassigungen zwischensumme, Nebengebühren Sonstiges
16. Franco
    Nicht Franco
17. Augefertigt in am 19
18. Unterschrift und Stempel des Absenders
19. Unterschrift und Stempel des Frachtführers
20. Unterschrift und Stempel des Empfängers gut Empfangen datum

Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders 1-2 einschliesslich und 16, 17 und 18. Die mit fett Gedrukten linien eingerahmten rubriken müssen vom Frachtführer Ausgefüllt werden.

Bei Gefährlichen Gütern ist, Ausser der eventuellen Bescheinigung, die klasse, die ziffer, sowie Gegebenfalls der Buchstabe Anzugeben (n. 11).

Istruzioni relative all'impiego della lettera di vettura

— L'impiego della presente lettera di vettura è obbligatorio per tutti i trasporti internazionali di merci tra gli Stati membri della C.E.E. ricadenti sotto la disciplina tariffaria di cui al Regolamento (C.E.E.) del Consiglio n. 1174/68 del 30 luglio 1968 ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.

— Il documento consta di 4 esemplari: gli esemplari n. 3 e n. 4 devono essere obbligatoriamente compilati in tutte le voci; gli esemplari n. 1 e n. 2 devono essere compilati obbligatoriamente nelle voci di cui ai numeri dall'1 al 14 ed in quelle di cui ai numeri 17, 18, 19 e 20.

— La compilazione deve essere effettuata in modo chiaro e possibilmente a macchina. I fogli sono stati uniti in modo da consentirne la compilazione a ricalco.

— Gli esemplari del documento vengono destinati come segue:

Il primo (di colore rosa) al mittente; il secondo (di colore azzurro) accompagna la merce e viene consegnato al destinatario; il terzo (di colore verde) al vettore che deve conservarlo per un periodo di almeno due anni dalla data del trasporto; il quarto (di colore bianco) al Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio III, per il controllo.

(9514)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 25 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Victor J. Gauci, console generale capo della sezione consolare presso l'ambasciata di Malta in Roma.

(9419)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 4 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1971, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato da Robaud Giuseppe, cancelliere capo di tribunale a riposo per dimissioni dall'impiego, avverso la delibera 15 giugno 1970 del consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia, con cui veniva espresso parere contrario alla sua riassunzione in servizio richiesta con istanza 10 novembre 1969.

(9421)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Trapani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1971, la provincia di Trapani viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 103.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9702)

Autorizzazione al comune di Niscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1971, il comune di Niscemi (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9704)

Autorizzazione al comune di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1971, il comune di Licata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 436.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9703)

Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1971, il comune di Imola (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9705)

Autorizzazione al comune di Floridia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1971, il comune di Floridia (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9706)

Autorizzazione al comune di Messafra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1971, il comune di Messafra (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9707)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale nei comuni di Scafa e S. Valentino

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1971, n. 1700, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Giambattista Nicola, nato a S. Valentino il 19 maggio 1910, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», tronco rurale in Scafa e S. Valentino, estese mq. 2110, riportate in catasto alla particella n. 350 parte, del foglio di mappa n. 9 del comune di Scafa ed alla particella n. 1-*d* del foglio di mappa n. 14 del comune di S. Valentino e nella planimetria tratturale con i numeri 273 e 264.

(9410)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di S. Paolo di Civitate

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1971, n. 1514, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Firmo Savino, nato il 13 marzo 1928 a Torremaggiore e Fanolla Anna, nata il 1° agosto 1932 a Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del tratturo «Nunziatella-Stignano», tronco rurale in S. Paolo di Civitate, estesa mq. 620, riportata in catasto alle particelle numeri 72 e 88 del foglio di mappa n. 42 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 298.

(9397)

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1971, n. 1515, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Santis Ciro, nato il 5 febbraio 1931 in Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del tratturo «Nunziatella-Stignano», tronco rurale in S. Paolo di Civitate, estesa mq. 320, riportata in catasto alle particelle numeri 71 e 87 del foglio di mappa n. 42 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 297.

(9398)

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1971, n. 1516, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Santis Leonardo, nato l'11 febbraio 1929 in Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del tratturo «Nunziatella-Stignano», tronco rurale in S. Paolo di Civitate, estesa mq. 320, riportata in catasto alle particelle numeri 70 e 86 del foglio di mappa n. 42 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 296.

(9399)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifiche al bando di concorso a ventuno posti di perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 774;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1970, registro n. 63 Difesa, foglio n. 267 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1971, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventuno posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica;

Rilevata la necessità di adeguare il bando di concorso sopra citato in contrasto con le nuove norme contenute nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Accertato che alla data del 31 dicembre 1970 l'organico complessivo del ruolo è di centoquarantasette unità per effetto del combinato disposto degli articoli 18 e 132 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 e per il collocamento a riposo, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, di un perito tecnico industriale principale;

Considerato, pertanto, che la tabella di strutturazione della nuova pianta organica del ruolo prevede una consistenza di sessantadue unità per la qualifica di perito tecnico industriale, di sessantotto unità per la qualifica di perito tecnico industriale principale e di diciassette unità per la qualifica di perito tecnico industriale capo;

Considerato che ai sensi dell'art. 150, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, occorre riservare sul numero dei posti disponibili dal 1° luglio al 31 dicembre 1970, un sesto dei posti stessi per il concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Considerato che al 31 dicembre 1970 nella qualifica di perito tecnico industriale principale risultavano complessivamente vacanti trentacinque posti compresi quelli di risulta (art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

Considerato che in relazione alle suddette vacanze il sesto dei posti disponibili nella qualifica predetta al 31 dicembre 1970, da riservare al concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, è di sei unità;

Considerato che alla stessa data del 31 dicembre 1970 il ruolo dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica presentava complessivamente trenta posti vacanti;

Considerato, pertanto, che detratto dal numero (30) dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1970 il sesto dei posti stessi, corrispondente a sei (da riservare al concorso previsto dall'art. 21 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077), può senz'altro farsi luogo al conferimento di ventuno posti attraverso pubblico concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti per trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a ventuno posti di perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1971.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Le domande di partecipazione al concorso, già pervenute nei termini indicati dall'art. 3 del bando, si considerano valide.

Art. 2.

L'art. 8 del decreto ministeriale 6 novembre 1970 indicato nelle premesse è sostituito dal seguente:

« Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte d'esame indicate nell'allegato 3 al bando di concorso avranno luogo il 15 e 16 dicembre 1971 con inizio alle ore 8,00 presso il Palazzo dello Sport Roma-Eur.

I candidati che inoltreranno domanda di ammissione al concorso a seguito della riapertura dei termini, dovranno presentarsi, per sostenere le prove d'esame nei giorni indicati dal presente decreto, senza alcun preavviso da parte di questa amministrazione.

Al colloquio obbligatorio che tiene luogo della prova orale obbligatoria di cui all'allegato 3, secondo quanto stabilito dal successivo art. 5, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio obbligatorio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio obbligatorio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intenderà superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua estera) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo, se superato in base al normale livello di sufficienza ed oltre, sarà valutato in centesimi di punto fino ad un massimo di 0,30 punti ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio. Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nel colloquio obbligatorio e quello ottenuto nel colloquio facoltativo.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione ».

Art. 3.

L'art. 9 del decreto ministeriale 6 novembre 1970 è sostituito dal seguente:

« I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744) saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 del bando di concorso.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al bando di concorso.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti di considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada il giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XX - palazzo dell'Esercito 00100 Roma.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva dei posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare».

Art. 4.

L'art. 11 del decreto ministeriale 6 novembre 1970 è sostituito dal seguente:

«I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al bando di concorso.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione — da parte del concorrente — della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza del diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione dal diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - XI Divisione, palazzo dell'Esercito 00100 Roma».

Art. 5.

La locuzione «prova orale» nonchè i termini «obbligatoria» e «facoltativa» contenuti nell'allegato 3/11 e 3/12 al bando di concorso sono rispettivamente sostituiti dai termini «colloquio», «obbligatorio» e «facoltativo».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1971

Il ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1971
Registro n. 50 *Difesa, foglio n.* 133

(9745)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3200 in data 21 dicembre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a undici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 934 in data 13 aprile 1970, con il quale sono state stralciate dal bando di concorso le condotte ostetriche dei comuni di Trucazzano e Verano Brianza;

Visto il proprio decreto n. 3202/1 in data 23 febbraio 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;

Considerato che la vincitrice della condotta ostetrica di Canegrate ha rinunciato alla condotta assegnatale e che pertanto deve procedersi all'assegnazione della sede stessa alla candidata che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine di preferenza indicato dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Viste le domande delle candidate con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Cardello Gianluisa risultata idonea al concorso di cui in premessa è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Canegrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 11 settembre 1971

Il medico provinciale: SIGGIA

(9458)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.